



Cod. H24D/A6/P2
Cod. FL/ne
Circ. n. 111

Protocollo Generale (Uscita)
cnappcrm - aoo_generale
Prot.: 0000936
Data: 24/09/2013

Ai Consigli degli Ordini degli Architetti,
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori
LORO SEDI

OGGETTO: Dotazioni organiche degli Ordini professionali– Esclusione dalla c.d. "spending review" (D.L. 95/2012 convertito nella L. 135/2012).

Con la Comunicazione della Presidenza del Consiglio Dei Ministri, Dipartimento Funzione Pubblica prot. DFP 0041675 P-4.17.1.7.4 del 13.9.2013, che si rimette in allegato, e relativa alla precedente richiesta del Dipartimento Funzione Pubblica delle riduzione delle dotazioni organiche del 20% per gli Ordini professionali, sulla prospettazione che essi siano ricompresi all'interno della L. 135/2012, viene chiarito in via definitiva l'esclusione degli Ordini dalla misura di "spending review", stante anche il disposto dell'art. 2 comma 2 del D.L. 101/2013.

Gli Ordini sono quindi esclusi dalla riduzione delle dotazioni organiche di cui alla citata L. 135/2012, mentre rimangono ferme le disposizioni sui rapporti di lavoro dei dipendenti degli Ordini, di cui al D.Lgs. 165/2001, nonché quelle sulle piante organiche, di cui al DPR 404/1997.

Con i migliori saluti.

Il Consigliere Segretario

(arch. Franco Frison)

Il Presidente

(arch. Leopoldo Freyrie)

All.c.s.:





Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA
UORCC.PA

Servizio per l'organizzazione degli uffici ed i fabbisogni del personale
delle pubbliche amministrazioni, la programmazione delle
assunzioni, il reclutamento, la mobilità e la valutazione

Presidenza del Consiglio dei Ministri

DFP 0041675 P-4.17.1.7.4

del 13/09/2013



8253471

Al Ministero della giustizia
Dipartimento per gli Affari di Giustizia
Direzione Generale della Giustizia Civile
Ufficio III – Libere Professioni
Via Arenula, 70
00186 ROMA

Al Ministero della salute
Direzione Generale delle Risorse Umane
e delle Professioni Sanitarie
Ufficio VI
Via Giorgio Ribotta, 5
00144 ROMA

Al Ministero per lo sviluppo economico
Direzione Generale Lotta alla contraffazione
Ufficio Italiano Brevetti e Marchi
Via Molise, 19
00187 ROMA

Al Ministero del lavoro e delle politiche sociali
Segretariato generale
Via Veneto, 56
00187 Roma

Al Comitato unitario permanente degli ordini e collegi professionali
c/o Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro
Via Cristoforo Colombo, 456
00145 ROMA

Al Consiglio nazionale degli ingegneri
Via IV Novembre 114,
00187 Roma

**Al Consiglio nazionale degli architetti pianificatori
paesaggisti e conservatori**
Via di Santa Maria dell'Anima 10
00186 ROMA

giga



Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA
UORCC.PA

Servizio per l'organizzazione degli uffici ed i fabbisogni del personale
delle pubbliche amministrazioni, la programmazione delle
assunzioni, il reclutamento, la mobilità e la valutazione

All'Ordine nazionale dei biologi

Via Icilio, 7

ROMA

00153

e, p.c.:

Al Ministero dell'economia e delle finanze

Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato
Ispettorato Generale per gli ordinamenti del personale
e l'analisi dei costi del lavoro pubblico – I.G.O.P.

Via XX Settembre, 97

00187 ROMA

Oggetto: *Spending Review* – Applicazione agli ordini professionali dell'art. 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n.135.

Questo Ufficio in risposta ai quesiti e richieste di pareri e chiarimenti pervenuti dalle Amministrazioni vigilanti e da vari enti indicati in indirizzo, precisa quanto segue.

Con il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 sono state adottate disposizioni di contenimento della spesa pubblica, in linea con l'obiettivo del Governo di operare interventi strutturali e selettivi finalizzati all'eliminazione degli sprechi e all'aumento della produttività garantendo l'invarianza dei servizi erogati ai cittadini. In particolare, l'art. 2 del decreto in oggetto ha previsto una riduzione delle dotazioni organiche di alcune pubbliche amministrazioni, nella misura del 20% degli uffici dirigenziali, di livello generale e non generale, e delle relative dotazioni organiche, ed una riduzione del 10 % della spesa complessiva del personale non dirigenziale.

Destinatari di tali disposizioni sono le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici di cui all'art. 70, comma 4, del decreto



Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA
UORCC.PA

Servizio per l'organizzazione degli uffici ed i fabbisogni del personale
delle pubbliche amministrazioni, la programmazione delle
assunzioni, il reclutamento, la mobilità e la valutazione

legislativo 165/2001, gli enti di ricerca e gli enti pubblici non economici con esclusione delle categorie di personale e delle amministrazioni indicate all'art. 2, comma 7, del medesimo decreto-legge 95/2012.

Questo Ufficio in applicazione della normativa in oggetto, aveva predisposto un primo schema di dPCM di riduzione delle dotazioni organiche di cinquanta amministrazione pubbliche, trasmesso al Ministero dell'economia e delle finanze, al fine di acquisire la firma del relativo Ministro, con nota n. 45575 del 13 novembre 2012. In tale primo schema di provvedimento si era ritenuto di non comprendere gli ordini e collegi professionali riportando nelle premesse del provvedimento: *"Visto l'art. 1, comma 2, della legge 20 marzo 1975, n. 70 che esclude dal suo ambito di applicazione gli ordini e collegi professionali"* e *"Considerato che gli ordini e i collegi professionali sono enti pubblici non economici a carattere associativo, dotati di autonomia patrimoniale e finanziaria e che, tra l'altro, la sentenza 14 ottobre 2011, n. 21226 della Cassazione civile, sez. I, sottolinea che gli ordini professionali non beneficiano di alcun contributo pubblico, per cui non sussiste interesse dello Stato ad esercitare un controllo sulla correttezza della gestione degli enti in questione"*.

L'esclusione degli ordini professionali dalla misura di spending review in argomento era stata operata da questo Ufficio sulla base di vari elementi, quali: una consolidata giurisprudenza favorevole agli enti, l'autonomia finanziaria degli ordini, la loro ridotta dimensione organizzativa e le recenti riforme delle professioni. A tale riguardo è opportuno ricordare che in proposito si era già espresso, per fattispecie analoga, l'Ufficio legislativo di questo Dipartimento che, con nota prot. n. 594 del 18 dicembre 2008, ribadendo la particolare rilevanza degli ordini quali enti esponenziali di categorie professionali, istituiti per legge, al fine di disciplinare l'attività svolta dagli iscritti, evidenziava come questi enti, nonostante la loro natura pubblica, erano esentati dall'osservanza di una parte rilevante di normativa per gli enti pubblici, in materia di controlli e di personale, e si caratterizzavano per la completa autonomia contabile e finanziaria.



Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA
UORCC.PA

Servizio per l'organizzazione degli uffici ed i fabbisogni del personale
delle pubbliche amministrazioni, la programmazione delle
assunzioni, il reclutamento, la mobilità e la valutazione

In esito alla trasmissione del predetto schema di dPCm, il Ministero dell'economia e delle finanze, con nota del Gabinetto del Ministro n. 31683 del 27 dicembre 2012, formulava alcune osservazioni volte ad evidenziare che gli ordini e i collegi professionali non rientravano nelle deroghe previste dall'art. 2, comma 7, primo periodo, del decreto-legge 95/2012. Pertanto, a parere del MEF, gli ordini e collegi professionali dovevano essere comunque assoggettati alle misure di riduzione in questione. Il Ministero dell'economia e delle finanze, a sostegno di tale posizione, osservava che non appare *"condivisibile l'esclusione operata per gli ordini e collegi professionali derivante, secondo quanto indicato dal DPCM, dalla loro tipicità ordinamentale come evidenziata dalla giurisprudenza consolidata (assenza di contributi pubblici e non sussistenza di interesse dello Stato ad esercitare un controllo sulla correttezza della gestione degli enti in questione)"*; precisava, altresì, che i destinatari delle disposizioni in oggetto sono le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici (tra cui gli ordini e collegi professionali).

In considerazione delle osservazioni svolte dal predetto Ministero, nella versione definitiva del provvedimento è stata stralciata la parte relativa agli ordini e collegi professionali (si veda il dPCm del 22 gennaio 2013) e con nota di quest'Ufficio del 5 marzo 2013, prot. n. 10994 si fornivano le dovute indicazioni alle Amministrazioni vigilanti ai fini dell'applicazione della norma di *spending review*.

In relazione alla predetta nota alcune amministrazioni vigilanti e alcuni ordini e collegi hanno espresso perplessità circa tale interpretazione richiamando la peculiare natura di tali enti, la giurisprudenza formatasi sull'argomento, nonché la riforma delle professioni disposta con il D.P.R. del 7 agosto 2012, n. 137 che attribuisce nuove funzioni agli enti con cambiamenti nella loro struttura organizzativa.

Ciò rappresentato, si ritiene opportuno segnalare che il decreto-legge del 31 agosto 2013, n. 101, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni, dispone all'art. 2, comma 2, che *"Gli ordini e*

WM



Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA
UORCC.PA

Servizio per l'organizzazione degli uffici ed i fabbisogni del personale
delle pubbliche amministrazioni, la programmazione delle
assunzioni, il reclutamento, la mobilità e la valutazione

i collegi professionali sono esclusi dall'applicazione dell'art. 2, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Ai fini delle assunzioni, resta fermo, per i predetti enti, l'articolo 1, comma 505, penultimo periodo della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

La disposizione esclude gli enti in questione dalla riduzione delle dotazioni organiche di cui alla norma in oggetto, in considerazione della loro speciale natura e autonomia finanziaria.

Pertanto, ferma restando la necessità di attendere la conversione del predetto decreto-legge per una soluzione definitiva della questione, ad oggi si ritiene che i diversi orientamenti interpretativi sopra illustrati siano superati dall'esplicita previsione di esclusione disposta dal decreto-legge 101/2013.

Con l'occasione, in materia di dotazioni organiche, si ricorda che le procedure e gli adempimenti previsti dal D.P.R. 25 luglio 1997, n. 404, regolamento recante le modalità per la determinazione delle piante organiche di ordini e collegi professionali, e che, in materia di rapporto di lavoro, ai dipendenti degli ordini professionali, in quanto enti pubblici non economici, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO

Maria Barilla
Maria Barilla